

Capitolato speciale d'appalto

per la fornitura triennale

di dispositivi medico-chirurgici

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato Speciale disciplina la **fornitura triennale di dispositivi medico-chirurgici** occorrenti all'Azienda Speciale Comunale "Cremona Solidale", suddivisa nei seguenti lotti di gara:

	Descrizione del lotto	Importo triennale presunto	C.I.G.
Lotto n. 1	Aghi e siringhe	€ 7.010,64	91662504CA
Lotto n. 2	Bende, garze e cotone	€ 16.998,90	9166259C35
Lotto n. 3	Bendaggio per medicazione	€ 20.767,50	9166277B10
Lotto n. 4	Cateteri vescicali e sonde	€ 4.454,10	9166293845
Lotto n. 5	Cerotti	€ 33.782,81	91663073D4
Lotto n. 6	Deflussori endovenosi e accessori	€ 7.457,40	9166319DB8
Lotto n. 7	Sacche per urina e accessori	€ 12.099,90	9166332874
Lotto n. 8	Dispositivi con sicurezza	€ 67.788,00	9166339E39
Lotto n. 9	Maschere ossigeno e aerosolterapia	€ 2.247,15	916635074F
Lotto n.10	Ferri chirurgici sterili e accessori	€ 14.882,88	91663642DE
Lotto n.11	Dispositivi Medici Individuali	€ 12.945,00	9166373A49

La tipologia e i quantitativi annui di consumo dei prodotti oggetto di gara sono specificati nell'ALLEGATO "A" al presente Capitolato.

I quantitativi indicati sono presunti, per cui l'eventuale aggiudicazione di voci oggetto della presente gara non impegna l'Amministrazione ad emettere ordinativi di fornitura in quanto gli approvvigionamenti verranno disposti esclusivamente sulla base delle effettive necessità.

I quantitativi indicati quindi non sono impegnativi per l'Azienda e, pertanto, la fornitura dovrà essere eseguita anche per quantitativi maggiori o minori, anche oltre il quinto d'obbligo, e impegnerà la ditta aggiudicataria alle stesse condizioni contrattuali e di prezzo, senza che la medesima possa sollevare eccezione alcuna.

La durata del contratto di fornitura viene fissata in **anni 3 (tre)**, a decorrere dalla data che sarà riportata nella comunicazione di aggiudicazione.

La ditta aggiudicataria avrà tuttavia l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute per ulteriori 90 giorni dalla scadenza del contratto ove non sia stato possibile pervenire ad una nuova stipulazione contrattuale.

In tal caso l'Azienda ne darà comunicazione scritta alla ditta prima della scadenza del contratto stesso.

ART. 2 - REQUISITI DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio. In particolare, dovranno rispondere ai requisiti previsti dalla Normativa Comunitaria e relativi aggiornamenti e ad ogni altra disposizione vigente in materia.

Qualora nel corso della fornitura intervenissero provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione alla produzione dei dispositivi oggetto del presente capitolato, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad informare l'Azienda e a provvedere, nel minor tempo possibile, al ritiro immediato di quanto presente presso i Magazzini e alla sostituzione con eventuale prodotto di identiche caratteristiche per il quale vi sia valido decreto autorizzativo ovvero ad effettuare nota di accredito per l'importo relativo a quanto ritirato.

ART. 3 - REQUISITI TECNICI

I prodotti offerti, pena l'esclusione, dovranno essere corrispondenti a quanto precisato nell'ALLEGATO "B".

La Ditta offerente dovrà produrre le schede tecniche per ogni singolo prodotto, redatte in lingua italiana, in originale o in copia conforme ad esse, firmate dal produttore, riportanti tutti gli elementi necessari per la verifica dei prodotti offerti, da cui risultino le caratteristiche minime riportate nell'elenco di tale allegato.

ART. 4 - CONFEZIONAMENTO

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa che dovranno figurare sui contenitori o confezionamenti primari, su quelli secondari nonché sull'imballaggio esterno. Eventuali accorgimenti o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili, compresa la data di scadenza.

ART. 5 - MODALITA' DI CONSEGNA

La merce dovrà essere consegnata a cura, rischio e spese della ditta aggiudicataria, presso il magazzino farmaceutico dell'Azienda specificato sugli ordinativi di acquisto, nelle qualità e quantità di volta in volta ordinate e con le tempistiche indicate nella scheda compilata dalla ditta, per cui non sono ammessi minimi d'ordine.

Nel caso in cui, eccezionalmente, la consegna non possa avvenire nei termini indicati, la ditta aggiudicataria dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda che ha emesso l'ordine.

Nei casi di particolare urgenza, l'ordine dovrà essere evaso entro i termini indicati sullo stesso.

La ditta deve garantire che durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.

I documenti di trasporto (in caso di fatturazione differita), ai sensi della legislazione vigente, devono obbligatoriamente indicare: luogo di consegna della merce; data e numero di ordine; n° del lotto di produzione e, se del caso, data di scadenza dei singoli prodotti.

In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla ditta fornitrice.

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

Non sono ammesse consegne di materiali o prodotti in sostituzione di quelli aggiudicati in sede di gara. La sostituzione può eventualmente avvenire solo se preventivamente autorizzata dal Medico Farmacista dell'Azienda che ha emesso l'ordine e con prodotti che presentano caratteristiche analoghe o migliori di quelli oggetto del contratto.

ART. 6 - PENALITA'

Qualora il fornitore non effettuasse o ritardasse la consegna dei prodotti da fornire oltre i 7 giorni, l'Azienda si riserva di provvedere all'acquisto sul mercato, limitatamente alla quantità indispensabile a coprire il fabbisogno per il periodo di ritardo, addebitando la differenza tra prezzo pagato e prezzo contrattuale alla ditta inadempiente.

Qualora il fornitore non effettuasse una parte della fornitura, l'Azienda si riserva il diritto di provvedere all'acquisto sul mercato anche per qualità migliore, addebitando la differenza tra il prezzo pagato e il prezzo contrattuale alla ditta inadempiente.

Alla seconda mancanza, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità e di indennizzo dovuti all'Azienda, salvo danni maggiori.

ART. 7 - CONTROLLI SULLE FORNITURE

Il controllo quali/quantitativo della fornitura viene effettuato dal Servizio di Farmacia dell'Azienda.

La firma a lato del ricevimento della merce indica soltanto un riscontro del numero di colli inviati. La quantità é esclusivamente quella accertata presso il Magazzino Farmaceutico dell'Azienda e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che deve integrarla in caso di non rispondenza,

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata non rilevabili all'atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto e di sottoporli ad accertamenti analitici presso laboratori legalmente riconosciuti. Le spese per tali accertamenti, il cui risultato dovrà essere accettato dalla ditta aggiudicataria saranno a carico della stessa qualora i dati rilevati dimostrino la non conformità dei prodotti consegnati ai requisiti prescritti.

ART. 8 – RESPONSABILITÀ

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere é già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde altresì per danni a persone o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Azienda, che fin da ora, si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

La ditta fornitrice deve rispondere in qualsiasi momento di eventuali danni a persone o a terzi, derivanti dal prodotto fornito a causa difetti o imperfezioni del prodotto medesimo.

ART. 9 - SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Tutte le spese di stipulazione e di eventuale registrazione del contratto, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 10 - PAGAMENTI

La ditta appaltatrice procederà all'emissione delle fatture elettroniche relative alle consegne effettuate, il cui pagamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data fattura.

Codice destinatario: 6PB59OS. Le fatture dovranno essere emesse in regime di *split payment*. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari e sulla base di quanto esposto dalla Legge n. 136/2010, si precisa che, al fine della liquidazione delle fatture in tempi congrui, la ditta aggiudicataria dovrà presentare il D.U.R.C. valido e contestualmente riportare in fattura il codice CIG di riferimento, senza i quali non si potrà procedere alla liquidazione del dovuto.

ART. 11 – STIPULAZIONE CONTRATTO

Si procederà a stipulare contratto di fornitura solo nel caso di aggiudicazione dei lotti di importo superiore a € 40.000,00.=, IVA esclusa, oppure qualora la sommatoria degli importi dei lotti aggiudicati ad unico fornitore sia superiore a detta cifra.

Negli altri casi, la Delibera di aggiudicazione, l'offerta dell'aggiudicatario, il Capitolato Speciale e il Disciplinare sottoscritti per accettazione, nonché la lettera di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, terranno luogo di contratto per ciascun lotto di gara.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.01.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo delle spese di pubblicazione che deve essere rimborsato alla Stazione Appaltante è stimato in € 3.000,00.=, IVA esclusa. Visti gli importi a base d'asta dei vari lotti di gara, tali spese saranno così suddivise: 60% all'aggiudicataria del lotto n. 8, il 25% all'aggiudicataria del lotto n. 5 e il restante il 15% all'aggiudicataria del lotto n. 3.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora la Ditta fornitrice manchi agli obblighi previsti nel presente capitolato, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto "ipso facto et iure" mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo raccomandata A.R., incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità ed indennizzo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 13 - SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto della fornitura in tutto o in parte e la cessione di essa ad altre ditte, se non espressamente autorizzato dall'Amministrazione contraente.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione del contratto, Foro competente sarà quello di Cremona.

ART. 15 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, si fa richiamo alla disciplina di cui al Capitolato generale per la fornitura di beni e servizi ed alle norme che disciplinano le forniture a favore delle Pubbliche Amministrazioni ed a quelle del Codice Civile.